



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

*Gruppo consiliare
Democratici di Sinistra – l'Ulivo*

Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 150
Prot. n. 14791/2.6 del 22.11.2006

Proposta di Legge

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n.78 "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili" e nuove disposizioni per la vigilanza ed il controllo sulle attività minerarie

**Presentata dai Consiglieri
Loriano Valentini
Virgilio Simonti**

Firenze, 20 novembre 2006

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a rendere più efficace il controllo sulle attività estrattive. In particolare tale obiettivo può essere perseguito estendendo anche all'ambito delle miniere la disciplina ormai consolidata prevista per le cave e le torbiere.

La distinzione tra cave e miniere ai fini della disciplina amministrativa e di polizia mineraria ha infatti perso ormai qualunque ragion d'essere, essendo solitamente identiche le problematiche territoriali ed ambientali sottese a simili attività e risultando spesso identiche anche le modalità di escavazione. Il principale criterio distintivo è legato esclusivamente al tipo di materiali estratti e non alle modalità di escavazione o alle diverse implicazioni territoriali ed ambientali legate alle attività estrattive. Si tratta di una differenziazione risalente all'obsoleta previsione di cui all'art.2 del r.d. 1443/1927, che non ha ormai alcun riscontro neppure nella normativa comunitaria (cfr. la recente Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

Ferme restando le competenze statali in materia sembra dunque opportuno uniformare la disciplina amministrativa di miniere e cave, estendendo anche alle prime l'applicazione delle norme previste dalla L.R. 78/1998 per le seconde. Per cave e torbiere la normativa regionale disciplina infatti con maggior dettaglio e con maggiori garanzie le procedure e le competenze per gli enti locali, assicurando il loro pieno coinvolgimento nella pianificazione e nella vigilanza sul proprio territorio e in scelte fondamentali con rilevante impatto economico ed ambientale.

In quest'ottica gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 mirano ad aggiungere riferimenti alle miniere in più parti della legge integrando le espressioni "cave e torbiere" o sostituendole con espressioni più generali come "attività estrattive".

Sembra comunque utile conservare una sfera di competenza regionale, riservando alla Regione non più le competenze su *tutte* le miniere, ma quelle riguardanti il settore energetico e del gas ("*minerali combustibili, fonti energetiche, geotermia e gas non combustibili*") nel quale può risultare comprensibile l'esigenza di garantire un maggiore coordinamento a livello regionale.

Al tempo stesso sembra utile lasciare aperta la possibilità di applicare la competenza regionale anche in altre ipotesi, secondo una procedura concordata con gli Enti locali interessati. In tal senso si muovono le modifiche all'art. 32 della L.R. 78/1998 contenute nell'art. 6 della presente proposta di legge e le successive modificazioni contenute negli artt. 7 ed 8.

* * *

Il Titolo II della proposta di legge contiene altre disposizioni per la vigilanza ed il controllo sulle attività minerarie ed una disciplina transitoria in vista del trasferimento delle funzioni sulle miniere agli Enti locali.

Attualmente la normativa sulle cave prevede il rilascio di polizze fideiussorie a garanzia delle attività di ripristino, mentre **non esiste una previsione esplicita per le miniere**. L'art. 9 mira a risolvere tale incongruenza stabilendo anche per i titolari di autorizzazioni minerarie l'obbligo di prestare una polizza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art.10 intende invece promuovere un aggiornamento dei contenuti delle concessioni e delle prescrizioni relativi alle attività di miniera, sottoponendo a V.I.A. quelle per le quali essa sia mancata, e stabilendo che gli esiti della procedura dovranno essere recepiti come prescrizioni nell'ambito della concessione stessa. La disposizione consentirebbe di ovviare al mancato espletamento delle procedure di V.I.A. in alcuni casi di concessioni rilasciate o rinnovate intorno alla fine degli anni '90, che hanno suscitato alcuni dubbi di legittimità ed hanno in effetti evidenziato gravi ed impreviste problematiche ambientali.

L'art.11 demanda infine ad un Regolamento da adottare entro sei mesi la definizione ed il completamento del trasferimento di funzioni agli Enti locali, prevedendo in ogni caso il loro immediato coinvolgimento nelle attività amministrative e di vigilanza riguardanti le attività minerarie attraverso apposite conferenze di servizi per garantire la massima trasparenza e partecipazione.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n.78 "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili" e nuove disposizioni per la vigilanza ed il controllo sulle attività minerarie

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998 N.78

Art.1

Modifiche agli articoli 1, 3, 6, 11, 12, 14, 17, 20, 30, 31, 38, 39 della L.R.78/1998

1. Nell'intero testo della legge regionale 3 novembre 1998 n.78 le parole "cava e torbiera" sono ovunque sostituite dalle parole "cava, miniera e torbiera";
2. Le parole "cave e torbiere" sono ovunque sostituite dalle parole "cava, miniera e torbiera";

Art.2

Modifiche all'art. 2 della L.R. 78/1998

1. La rubrica dell'art.2 è sostituita dalla seguente: "CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI"
2. All'art. 2 al primo comma le parole "i materiali di cava" sono sostituite dalle parole "i materiali risultanti dalle attività estrattive, sia di cava che di miniera ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 32,"
3. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
"3. Sulla base dei medesimi criteri sono altresì classificati e disciplinati anche i materiali risultanti dalle attività estrattive delle miniere, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 32"

Art.3

Modifiche all'art. 3 della L.R. 78/1998

1. All'art. 3 è aggiunto il seguente comma
- "2. Sono escluse dalla pianificazione del PRAER e soggette ad autonoma disciplina le sole attività minerarie relative a fonti energetiche e geotermali o dichiarate di interesse regionale ai sensi dell'art.32"

Art.4

Modifiche all'art. 19 della L.R. 78/1998

1. All'art.19 le parole "materiali di cava o torbiera" sostituire con "materiali di cava, miniera o torbiera"

Art.5

Modifiche al Titolo III ed al Titolo VII della L.R. 78/1998

1. Il titolo III è sostituito dal seguente "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE".
2. Il titolo VII è sostituito dal seguente "ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI INTERESSE REGIONALE".

Art.6

Modifiche all'art. 32 della L.R. 78/1998

1. L'art. 32 è sostituito dal seguente
"1. Nell'ambito delle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all'art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite alle Regioni dall'art. 34 del D.Lgs. 112/1998, restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative a minerali combustibili, fonti energetiche, geotermia e gas non combustibili che non siano state conservate allo Stato.
2. Sono inoltre di competenza regionale le funzioni relative ad alle concessioni minerarie giudicate di notevole interesse regionale con delibera del Consiglio Regionale, d'intesa con gli enti locali interessati

3. Anche nei casi previsti dal presente articolo è comunque assicurata la partecipazione degli enti locali interessati alle funzioni di controllo e vigilanza dell'attività estrattiva mediante appositi accordi di programma."

Art.7

Modifiche all'art. 33 della L.R. 78/1998

1. All'art.33 le parole "*minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili*" sono sostituite dalle parole "*di cui all'art.32*"

Art.8

Modifiche all'art. 34 della L.R. 78/1998

1. All'art.34, al comma 1 le parole "*di minerali solidi e dei gas non combustibili*" sono sostituite dalle parole "*di cui all'art.32*"
2. All'art.34, al comma 2 le parole "*per i minerali solidi e dei gas non combustibili*" sono sostituite dalle parole "*di cui all'art.32*"

TITOLO II

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SULLE ATTIVITA' MINERARIE

Art.9

Polizze fideiussorie per attività esistenti

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di tutte le attività estrattive in esercizio sul territorio regionale per le quali non siano state presentate polizze fideiussorie sono tenute a prestare idonea polizza ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 78/1998 come modificata dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il concessionario non presti la polizza fideiussoria l'attività estrattiva e l'autorizzazione sono automaticamente sospese a tempo indeterminato sino alla presentazione della polizza richiesta.

Art. 10

Valutazione di impatto ambientale e prescrizioni per attività esistenti

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le attività estrattive in esercizio sul territorio regionale per le quali non sia mai stata effettuata una valutazione di impatto ambientale, il concessionario è tenuto ad avviare la relativa procedura ai sensi dell'art.12 della L.R. 79/1998.
2. In caso di mancato avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale l'attività estrattiva e l'autorizzazione sono automaticamente sospese a tempo indeterminato sino all'avvio della procedura stessa.
3. I risultati della procedura di valutazione di impatto ambientale sono obbligatoriamente recepiti in nuove prescrizioni da inserire nella concessione a pena di decadenza dalla stessa e sulla base di essi viene adeguatamente integrata l'entità della polizza fideiussoria di cui all'articolo precedente.
4. Ove la procedura di valutazione di impatto ambientale evidenzi l'incompatibilità delle attività estrattive con la salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo a siti di particolare rilevanza ambientale, e della salute delle persone, la relativa autorizzazione è revocata e l'eventuale indennizzo dovuto al titolare viene detratto dalle somme da questi dovute per il ripristino ambientale o per il risarcimento dei danni cagionati dall'attività stessa.

Art. 11

Trasferimento delle competenze agli enti locali

1. Il trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalla Regione in conseguenza delle modifiche apportate dalla presente legge alla L.R. 78/1998 viene attuato e completato, anche mediante il trasferimento di personale ed uffici, nei tempi e nei modi previsti da apposito Regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge tutte le funzioni regionali da trasferire agli Enti locali sono comunque esercitate in conferenza di servizi con la partecipazione degli Enti locali interessati.

Loriano Valentini

Virgilio Simonti